

## Newsletter 12/2017

### IN EVIDENZA

- In vigore dall'11 ottobre 2017 i nuovi obblighi in materia di **assicurazione professionale** (D.M. 22 settembre 2016)

### **D.M. GIUSTIZIA 22 SETTEMBRE 2016 (G.U. N. 238 DELL'11 OTTOBRE 2016).**

Come è noto, il Decreto del Ministero della Giustizia del 22 settembre 2016, recante, in ossequio al disposto del comma 5 dell'art. 12 della legge 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2016.

**Il decreto entrerà in vigore l'11 ottobre 2017** (decorso un anno dalla sua pubblicazione in Gazzetta) e prevede che **le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente dovranno essere adeguate alle disposizioni dettate.**

Queste le principali novità, delle quali occorrerà dunque tener conto:

**1)** L'assicurazione dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile dell'avvocato per tutti i danni (patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri) che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale, commessi per colpa e colpa grave.

**2)** L'avvocato dovrà essere coperto per :

- l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;
- gli atti preordinati all'attività di rappresentanza e difesa, connessi o consequenziali (es. iscrizione a ruolo della causa o esecuzione di notificazioni);
- la consulenza o assistenza stragiudiziali;
- la redazione di pareri o contratti;
- l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni e di negoziazione assistita;

**3)** L'assicurazione dovrà coprire anche la responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali e dovrà estendersi alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle loro controparti processuali.

**4)** L'assicurazione dovrà essere efficace retroattivamente e valere per almeno **dieci anni** nel caso di cessazione dell'attività di avvocato.

**5) Massimali minimi di copertura per fascia di rischio:**

Cat.	Fascia di rischio	Massimale minimo
A	Attività svolta in individuale con riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 30.000,00	Euro 350.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B	Attività svolta in individuale con riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a 30.000 e non superiore a euro 70.000,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C	Attività svolta in individuale con riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
D	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo
E	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00	Euro 2.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo
F	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	Euro 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

**5) Assicurazione contro gli infortuni:** l'assicurazione deve essere prevista a favore degli avvocati e loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L. Questa dovrà prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale che causino la morte, l'invalidità permanente o l'invalidità temporanea. Dovrà coprire anche le spese mediche e dovrà includere tra i rischi l'infortunio derivante dagli spostamenti necessari per lo svolgimento dell'attività professionale.

Si segnala che la mancata ottemperanza alle prescrizioni dell'art. 12 della legge 247 del 31 dicembre 2012, ai sensi del relativo comma 4, costituisce **illecito disciplinare**.

### **NOVITA' GIURISPRUDENZIALI**

**CONS. ST., A.P., 20 SETTEMBRE 2017, N. 7** (CTRL + clic per aprire il testo)  
**Sull'ambito della motivazione del giudizio di insufficienza delle prove scritte dell'esame di abilitazione forense e riforma dell'ordinamento della professione forense.**

La norma transitoria di cui all'art. 49, l. 31 dicembre 2012, n. 247 - che rinvia l'entrata in vigore della riforma dell'esame di abilitazione - esclude l'immediata applicabilità dell'art. 46, comma 5, della stessa legge, secondo cui "La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti"; nella vigenza dell'art. 49, l. n. 247 del 2012 i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione.

**CONS. ST., A.P., 19 SETTEMBRE 2017, N. 5** (CTRL + clic per aprire il testo)  
**Sul criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali: tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore vanno considerate "unica offerta".**

Ai fini del calcolo dell'anomalia dell'offerta nel caso in cui il criterio dell'aggiudicazione è quello del prezzo più basso: a) il comma 1 dell'art. 86, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell'individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come 'unica offerta' tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collocano 'al margine delle ali', sia se si collocano 'all'interno' di esse; b) il secondo periodo del comma 1 dell'art. 121, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (secondo cui "qualora nell'effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all'art. 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia") deve a propria volta essere interpretato nel senso che l'operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come 'unica offerta' sia nel caso in cui esse si collocano 'al margine delle ali', sia se si collocano 'all'interno' di esse

**CONS. ST., A.P., 19 SETTEMBRE 2017** (CTRL + clic per aprire il testo)

**Anche prima dell'entrata in vigore del processo telematico era possibile la notifica del ricorso a mezzo Pec anche in difetto di autorizzazione presidenziale.**

La notificazione del ricorso instaurativo del processo amministrativo può avvenire per posta elettronica certificata (PEC), nel rispetto delle disposizioni che la regolano, anche prima dell'adozione del d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 ed indipendentemente dall'autorizzazione presidenziale, di cui all'art. 52, comma 2, c.p.a.

**TAR SARDEGNA, SEZ. I, 12 SETTEMBRE 2017, N. 580** (CTRL + clic per aprire il testo)

**Nel processo telematico è regolarizzabile su ordine del Collegio l'atto di parte in formato cartaceo con firma digitale apposta a termine d'impugnazione scaduto.**

Anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, **con firma digitale apposta a termine d'impugnazione scaduto, senza l'attestazione di conformità ad un originale digitale**, è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l'art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell'atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine.

**CONS. ST., SEZ. III, 11 SETTEMBRE 2017, N. 4286** (CTRL + clic per aprire il testo)

**Nel processo telematico sono irregolari e, quindi, regolarizzabili su ordine del Collegio gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale.**

Anche dopo l'entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), il ricorso redatto in formato cartaceo, privo della firma digitale, senza l'attestazione di conformità ad un originale digitale, è viziato da mera irregolarità sanabile, applicandosi l'art. 44, comma 2, c.p.a., secondo cui il giudice deve fissare un termine perentorio entro il quale la parte onerata deve provvedere alla regolarizzazione dell'atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso mancata osservanza del termine